



Comune di Modena
Settore Pianificazione Territoriale e Edilizia privata

Modena, 27/08/2014
Protocollo generale n. 104725
DO/ss

A tutto il personale del Settore

Agli Ordini e Collegi professionali

LORO SEDI

OGGETTO: DPR 28/12/2000 N. 445 - SISTEMA DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI RELATIVE A PRATICHE PRESENTATE DAL 1 SETTEMBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2016.

Gentili colleghi, gentili professionisti,

con questa nota informativa comunico che con determinazione dirigenziale n. 719 del 30.06.2014, esecutiva ai sensi di legge (che allego), è stato approvato il sistema dei controlli a campione per il periodo **1 settembre 2014 – 31 dicembre 2016**, per accertare la veridicità del contenuto delle autocertificazioni, presentate in allegato ai progetti edilizi.

Si tratta di una serie di adempimenti, previsti dal **DPR 28/12/2000 n.445**, avente ad oggetto: "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", in vigore dal 07/03/2001.

Con questa determinazione viene introdotta per il periodo sopra indicato una metodologia rinnovata, in base alla quale effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni allegata a **richieste di permesso di costruire, a comunicazioni di inizio lavori e a segnalazioni certificate di inizio attività**, tenendo conto delle novità, in materia di titoli abilitativi edilizi, introdotte dalla Legge Regionale n. 15/2013, entrata in vigore il 28.09.2013.

I nuovi criteri sono i seguenti:

- Sono sottoposte a controllo le autocertificazioni sottoscritte dal soggetto che ha presentato il progetto edilizio, dichiarandosi **"proprietario o titolare di altro titolo legittimante"**;
- Si procede mensilmente, con mezzi informatici mediante apposito programma basato su un criterio casuale, al sorteggio di progetti edilizi contenenti autocertificazioni da controllare e precisamente:
 - **2 domande di permesso di costruire** presentate nel mese precedente;
 - **8 segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)** presentate nel mese precedente;

- **5 comunicazioni di inizio lavori (CIL) asseverate** (art. 6 DPR 380/2001) presentate nel mese precedente.
- Dei progetti sorteggiati per il controllo, viene redatto un **apposito elenco, che sarà esposto nella bacheca del Settore e pubblicato nel sito internet di Settore all'indirizzo <http://autocertificazioni.comune.modena.it>**

Le procedure di controllo, con i suddetti criteri, sono attivate sui **progetti edilizi presentati dal 1 settembre 2014 al 31 dicembre 2016.**

Gli operatori degli uffici, incaricati di ritirare le autocertificazioni, devono controllare la completezza e la correttezza della relativa compilazione, da parte dei privati.

I privati, a loro volta, hanno l'obbligo di fornire dichiarazioni veritiere, incorrendo nelle **sanzioni** di legge¹, nel caso in cui, nel corso dei controlli citati, venga accertata la non veridicità di quanto autocertificato.

La presente vale come disposizione di servizio.

**Il Dirigente Responsabile
f.to arch. Marco Stancari**

**ALLEGATI:
determinazione dirigenziale n. 719 del 30.06.2014**

Originale, firmata e protocollata, è agli atti del settore.





1

Le sanzioni sono previste agli articoli 75 e 76 del **DPR 28/12/2000 n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”**:

Articolo 75 DPR 445/2000 “Decadenza dai benefici”:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 (*Norme penali*), qualora dal controllo di cui all'articolo 71 (*controllo sulla veridicità dell'autocertificazione*) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76 DPR 445/2000 “Norme penali”:

-  Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
-  L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
-  Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (*dichiarazioni sostitutive di certificazioni*) e 47 (*dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 (*è la dichiarazione resa nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute*), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
-  Se i reati, indicati nei commi 1, 2 e 3, sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
del Settore Pianificazione territoriale e Edilizia privata (19)

Arch. Marco Stancari

Prot. Gen: 2014 / 79248 - GC

Numero d'ordine: 719
Registrata il 30/06/2014
a valenza interna

OGGETTO: D.P.R. 28/12/2000 N. 445 - DEFINIZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RELATIVE A PRATICHE EDILIZIE PRESENTATE DAL 1° SETTEMBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2016.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 13.3.2014, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2014-2016, il Bilancio di Previsione armonizzato 2014-2016 e il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 207 del 29.4.2014, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2014, al cui interno sono indicati obiettivi, programmi, attività dei Centri di Responsabilità e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, programmi, attività in esso indicati, comprese tutte le attività di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;

Richiamato il D.P.R. 28/12/2000 n. 445, avente ad oggetto: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", in vigore dal 7/03/2001;

Visto, in particolare, l'articolo 71 DPR 445 del 28/12/2000, il quale prevede che le amministrazioni che ricevono autocertificazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle medesime;

Richiamata la circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22/10/1999 prot. 44700/99, con la quale si forniscono indicazioni alle pubbliche amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni;

Visto, in particolare, che la citata circolare ministeriale stabilisce che le amministrazioni procedenti devono stabilire modalità e criteri attraverso i quali effettuare i controlli:

controllando in via prioritaria le autocertificazioni finalizzate ad ottenere benefici,

privilegiando la tempestività nel sistema dei controlli, rispetto alla estensione dei casi da controllare;

Preso atto:

- che qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità: questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito,
- che, in caso di accertata autocertificazione mendace, l'art. 75 del D.P.R. 445/2000 prevede che il dichiarante decada dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: di conseguenza, in materia edilizia, si procede ad annullare il titolo abilitativo edilizio per mancanza della legittimazione ad intervenire sull'immobile,
- che il Settore Pianificazione Territoriale e Edilizia Privata, nei procedimenti edilizi e nelle materie gestite, fa ampio ricorso all'istituto dell'autocertificazione;

Viste le precedenti determinazioni dirigenziali, che hanno definito, per gli anni passati, i criteri e le modalità nonché le tipologie dei casi da assoggettare al controllo, in particolare: la determinazione dirigenziale n. 2375/2003 (prot. gen. 2003/145411), per l'anno 2004; la determinazione dirigenziale n. 2358/2004 (prot. gen. 2004/139001), per l'anno 2005; la determinazione dirigenziale n. 2264/2005 (prot. gen. 2005/170142), per l'anno 2006; la determinazione dirigenziale n. 938/2007 (prot. gen. 2005/64215), per l'anno 2007;

Visto che, dal 2004, sono stati effettuati controlli su denunce di inizio attività (DIA) e richieste di permessi di costruire, così come disciplinati dalla Legge Regionale 31/2002 e dal RUE del Comune di Modena e che detti controlli sono stati confermati con determinazione dirigenziale n. 385/2008 (prot. gen. 2008/21138) relativamente agli anni 2008 e 2009;

Dato atto che anche per il 2010, a tutto il mese di ottobre 2010, si sono adottati i medesimi criteri di cui all'ultima determinazione dirigenziale citata;

Visto che dal 2010 il sistema dei titoli abilitativi edilizi è mutato, così come disposto dall'art. 6 del D.P.R. 380/2001, sostituito con il D.L. 25/03/2010 n. 40 convertito in Legge 22/05/2010 n. 73, con il quale è stata introdotta una comunicazione di inizio lavori (semplice e asseverata a seconda dei casi, indicati espressamente da questa norma nuova) per una serie di interventi edilizi, da correderne con una serie di autocertificazioni, tra le quali anche quella che attesta il titolo legittimante del soggetto che presenta detta comunicazione al Comune;

Considerato che, con l'entrata in vigore dell'art. 5 del D.L. 13/05/2011 n. 70, convertito in Legge 106/2011, che ha modificato ed integrato l'art. 19 della Legge 241/1990, la denuncia di inizio attività è stata sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), alla quale va altresì allegata la certificazione attestante il titolo legittimante del soggetto che presenta la SCIA al Comune;

Dato atto che è stato ritenuto opportuno introdurre una metodologia rinnovata, in base alla quale effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni, per cui è stata emanata la determinazione dirigenziale n. 1910 del 13.12.2011, rettificata con determinazione dirigenziale n. 1986 del 27.12.2011;

Ritenuto di confermare, come per gli anni passati, che nel campione delle pratiche sorteggiate, non siano comprese le pratiche presentate da un condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, data la difficoltà di accertare le singole proprietà e l'avvenuto formarsi delle corrette maggioranze assembleari, necessarie a decretare la volontà di addivenire alla decisione di procedere

all'intervento edilizio;

Vista inoltre l'opportunità di stabilire che nel campione delle pratiche sorteggiate non siano comprese sia le SCIA in sanatoria, sia le richieste di permesso di costruire in sanatoria, in quanto tali richieste possono essere presentate non solo dal soggetto proprietario dell'immobile, ma anche da chi non abbia un diritto reale sull'immobile ma abbia commesso l'abuso edilizio;

Visto che la Legge Regionale n. 15/2013, entrata in vigore il 28/09/2013, ha abrogato la precedente Legge Regionale n. 31/2002 e ha previsto novità in materia di titoli abilitativi edilizi;

Considerato che l'art. 7 della Legge Regionale n. 15/2013 prevede che le attività prima soggette a presentazione di comunicazione di inizio lavori non asseverata, facciano ora parte dell'attività edilizia libera, che non richiede la presentazione di alcuna comunicazione al Comune;

Visto altresì che l'art. 13 della suddetta Legge Regionale stabilisce che diversi interventi edilizi, prima soggetti a permesso di costruire, sono ora soggetti a SCIA;

Ritenuto pertanto opportuno introdurre una metodologia rinnovata, in base alla quale effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni allegate a segnalazioni certificate di inizio attività, a richieste di permesso di costruire e a comunicazioni di inizio lavori, prevedendo pertanto che vengano verificate autocertificazioni relative a:


8 segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), 2 richieste di permesso di costruire, 5 comunicazioni di inizio lavori (CIL) asseverate, per un totale di 15 pratiche edilizie al mese;

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

 di sottoporre a controllo le autocertificazioni inerenti il titolo legittimante del soggetto richiedente che si è dichiarato proprietario o che ha dichiarato altro titolo legittimante, procedendo, ogni mese, ad effettuare, con mezzi informatici mediante apposito programma basato su un criterio casuale, con le specificazioni indicate in premessa, che costituisce parte integrante di questo dispositivo, un sorteggio di:

8 segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate nel mese precedente;

2 domande di permesso di costruire presentate nel mese precedente;

5 comunicazioni di inizio lavori (CIL) asseverate (art. 6 DPR 380/2001) presentate nel mese precedente;

- di disporre che, dei casi sorteggiati, venga redatto un apposito elenco, da esporre in bacheca presso il Settore e da pubblicare sul sito internet istituzionale del Settore;
- di dare atto che le procedure di controllo, con i suddetti criteri, sono attivate con riferimento alle SCIA, alle richieste di permesso di costruire e alle comunicazioni di inizio lavori asseverate a

partire dal 1° settembre 2014 fino al 31 dicembre 2016;

- di disporre che, in ogni caso, venga inviata al soggetto interessato, una comunicazione scritta dell'avvio del procedimento di controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 241/1990 e s.m.;
- di disporre inoltre che il controllo è da intendersi positivamente concluso, decorso il termine di 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, senza che venga inviata altra comunicazione scritta al soggetto interessato; l'esito del controllo sarà comunque conservato agli atti del Settore e si rilascerà attestazione dell'avvenuto controllo positivo, solo su richiesta espressa dell'interessato;
- di dare atto che al procedimento di controllo si applicano le norme generali sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 ed in caso di esito negativo del controllo potranno applicarsi i provvedimenti di cui al citato art. 75 D.P.R. 445/2000;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Il Dirigente Responsabile
Marco Stancari

Data di esecutività, 27/06/2014

In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune a partire dal 30 giugno 2014 per 15 giorni consecutivi, come risulta dall'elenco n. 83/2014.